



C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di AVEZZANO (AQ)

STATUTO

Denominazione – Sede – Durata.

Art. 1

A- E' costituita l'associazione denominata **Club Alpino Italiano Sezione di Avezzano**, e sigla "**C.A.I. Sezione di Avezzano**" con sede in Avezzano (AQ),che continua l'attività della Sezione di Avezzano del Club Alpino Italiano fondata nel 1929.

B- La sezione è struttura periferica del Club alpino italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato, essa ha durata illimitata.

C- L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano, fa parte del **G.R. Abruzzo (Gruppo Regionale Abruzzo)**, essa uniforma il proprio Regolamento allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I.

D- Gli iscritti alla Sezione di Avezzano sono di diritto Soci del C.A.I.

F- L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

G- Lo stendardo della Sezione è azzurro e reca in centro la stemma del **C.A.I.**, in alto la scritta "**CLUB ALPINO ITALIANO**" ed in basso la scritta "**SEZIONE DI AVEZZANO**"

H- Lo stendardo della Sezione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni solo in seguito ad una delibera dal Consiglio Direttivo e in caso di urgenza del Presidente.

I- In caso di scioglimento della sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal **CDR Abruzzo** e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del **G.R. Abruzzo**.

Scopi e funzioni.

Art. 2

L'Associazione ha per scopo:

A- La diffusione della frequentazione della montagna, l'organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, scialpinistiche, sci escursionistiche, naturalistiche, di alpinismo giovanile.

B- Il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche anche in collaborazione con altre Sezioni consorelle.

C- La realizzazione, la manutenzione e la gestione di rifugi alpini, di bivacchi fissi e altre opere alpine anche associandosi ad altre Sezione consorelle

D- L'organizzazione e la gestione di corsi di addestramento per le attività specifiche al punto a)

E- La formazione di istruttori e accompagnatori per lo svolgimento dell'attività specificate al punto a)

F- La promozione di attività scientifico didattiche, culturali per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano, in particolare di Parchi e Riserve locali . La promozione di iniziative idonee alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano.

G- La produzione di pubblicazioni, guide e carte escursionistiche ed alpinistiche per diffondere la cultura alpina e per facilitare la pratica delle attività del punto c).

H- La collaborazione con tutti gli Enti pubblici e privati che si occupano di problemi connessi all'alpinismo e alla difesa, al rispetto e valorizzazione dell'ambiente. La collaborazione con il C.N.S.A.S

I- L'assunzione di ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali quali il mantenimento di una sede adeguata, la cura della biblioteca, dell'archivio cartografico e fotografico, il mantenimento di adeguate attrezzature per la pratica alpinistica ed escursionistica.

L - E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

M- Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente da terzi, se non previo consenso del Consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, dal Presidente.

N- La zona di attività della sezione ed il territorio sul quale essa svolge attività organizzata, stabile e continuativa, inclusa la gestione di strutture ricettive; e quella del Parco Naturale Regionale Sirente Velino.

O- L'attività della sezione non può estendersi a comuni di altra provincia se in tale provincia esiste o è costituita altra sezione, salvo autorizzazione scritta dei CDR competenti per territorio.

P- L'Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.

Soci

Art. 3

A- I Soci dell'Associazione si distinguono in benemeriti, ordinari, familiari e giovani secondo quanto stabilito dallo Statuto Generale del C.A.I.

B- Chiunque intenda diventare socio deve presentare domanda, su apposito modulo, al Consiglio Direttivo, controfirmata da un socio presentatore iscritto all'Associazione da almeno due anni compiuti; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà Chiunque intenda iscriversi o rinnovare come socio Familiare deve autocertificare il nominativo del socio Ordinario iscritto alla stessa sezione al quale e' legato da vincoli familiari anche di fatto e con cui coabita.

C- Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. Il trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

La sezione, dopo la prima ammissione, trasmette alla direzione i dati anagrafici e i dati associativi del socio e le variazioni relative, entro quindici giorni dalla loro conoscenza.

D- I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

E- Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote patrimonio della sezione.

F- Il socio può dimettersi dal Club alpino italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale.

G- Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

H- Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti, assumendo come unici criteri di selezione l'idoneità, e la disponibilità a operare con prestazioni volontarie e gratuite svolte a favore dei soci e di terzi con professionalità ad un buon livello di competenza e di efficienza. Art.VIII.II.1 del Regolamento Generale. Nessun socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale Art. VIII.II.3 del Regolamento Generale.

I- L'ammissione dei soci spetta ad insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L- Con l'ammissione il socio si impegna ad osservare il presente Statuto, del quale riceve copia all'atto dell'accettazione dell'iscrizione, lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I.; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Si dichiara disposto, per quanto in suo potere a prestare la sua attività al fine di portare l'Associazione al massimo grado di efficienza.

M- Nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, la deliberazione negativa verrà comunicata all'interessato; le eventuali somme versate saranno restituite al medesimo.

N- L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre ha effetto per l'anno successivo. Coloro che abbiano perduto per dimissioni o per mancato rinnovo superiore a due anni la qualità di socio debbono in caso di riammissione, assoggettarsi alle formalità stabilite per l'ammissione di nuovi soci. La riammissione dei soci morosi entro i due anni è automatica, previo pagamento delle annualità insolute sulla base della quota sociale del momento e delle eventuali more, e accertata la disponibilità da parte della Sede Centrale.

O- Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale.

P- Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Q- La qualità di socio cessa nei casi indicati dallo Statuto del C.A.I. agli Art. II.V.1 del Regolamento generale del C.A.I. con le modalità ivi stabilite.

R- I soci sono tenuti a versare all'Associazione (solo nuovi soci) la quota di ammissione stabilita dal Consiglio Direttivo che comprende anche il costo della tessera, la copia dello Statuto della sezione e la copia dello Statuto e del Regolamento generale del C.A.I.

S- (rinnovi e nuovi soci) la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci che comprende le coperture assicurative stabilite, il contributo al Gruppo Regionale Abruzzo, eventuali altri contributi ordinari o straordinari destinati a fini istituzionali e per i soci ordinari il contributo annuale per i notiziari e riviste sociali. Le quote non possono essere inferiori al minimo fissato di anno in anno dall'Assemblea dei delegati del CAI

T- Le somme dovute dal paragrafo precedente, fatta eccezione per i nuovi soci accettati dopo il primo trimestre, devono essere versate entro il 15 marzo di ogni anno. L'Assemblea dei Soci può deliberare maggiorazioni di mora da applicare in caso di ritardato pagamento. Dopo il 31 marzo il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita associativa, non usufruirà dei servizi sociali e delle coperture assicurative, non riceverà le pubblicazioni.

Diritti e Obblighi dei Soci

Art. 4

A – I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti dallo Statuto del C.A.I. Art. II.IV.1 La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I. se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, salvo rimborso delle sole spese di missione.

B – Ogni anno ai soci che abbiano raggiunto una anzianità ininterrotta di iscrizione la C.A.I. di 25 o 50 anni, verranno consegnati speciali distintivi ricordo.

C- Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informatore dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare. Nei casi più gravi il Consiglio Direttivo può deliberare la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento Generale del C.A.I.

Organi dell'Associazione

Art. 5

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea dei Soci

Art. 6

A – L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano della Sezione, essa è costituita da tutti i soci maggiorenni, della sezione, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.

B – L'Assemblea:

- * elegge gli organi della Sezione i delegati per l'Assemblea dei Delegati ed i delegati per la A.R.D. con le modalità contenute nel presente ordinamento escluso il voto per corrispondenza.
- * approva annualmente la relazione del Presidente ed i bilanci consuntivi e preventivi
- * delibera sull'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili.
- * delibera sulle modifiche da apportare all'Ordinamento dell'Associazione in unica lettura
- * determina la quota associativa annuale e quella di ammissione per la parte eccedente la quota da trasmettere al C.A.I. Centrale oltre alla quota di mora.
- * delibera sullo scioglimento dell'Associazione stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori
- * delibera su ogni altra questione che venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga sollevata mediante mozione scritta e sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto e contenuta nell'ordine del giorno.

C – L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina dei delegati; viene convocata in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del C.D.C., del C.D.R. del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione, oppure dai soci della sezione maggiorenni pari ad un terzo degli aventi diritto.

D – La convocazione delle Assemblee viene fatta dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione da spedire ai Soci almeno 30 giorni dell'adunanza e da affiggersi nella sede sociale. Nei casi urgenti per data più vicina

E – I bilanci consuntivi e preventivi devono essere depositati presso la segreteria della sezione almeno 15 giorni prima della data fissata per la relativa assemblea.

F – Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci della Sezione in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea: i soci minori non hanno diritto di voto. Spetta alla Commissione di Verifica dei Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto dei partecipanti alla partecipazione. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio e farlo votare anche in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta. Ogni socio delegato non può portare più di una delega.

G – I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare su questioni attinenti la loro responsabilità.

H – L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; tuttavia in seconda convocazione, che non potrà tenersi prima di 24 ore di distanza dalla prima (Art. 2369 c.c.), l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; tuttavia in seconda convocazione, che non potrà tenersi prima di 24 ore di distanza dalla prima (Art. 2369 c.c.), l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

I- L'Assemblea nomina un presidente, un segretario con il compito di redigere il verbale e tre scrutatori.

L - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza, normalmente per alzata di mano e, in casi eccezionali, per appello nominale quando così decida l'Assemblea dei Soci, escluso per corrispondenza

M - Tutte le votazioni relative a persone e/o questioni personali saranno effettuate a scheda segreta. A parità di voti, in caso di elezioni o nomine, è eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione al C.A.I.

N- Le deliberazioni concernenti le alienazioni o la costituzione di vincoli reali sugli immobili e le modifiche del Regolamento Sezionale devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti, tuttavia in seconda convocazione, che non potrà tenersi prima di 24 ore di distanza dalla prima (Art. 2369 c.c.), l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

O- Gli astenuti non vanno computati nelle maggioranze nelle votazioni di cui sopra. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi di tutti gli aventi diritto al voto, tuttavia in seconda convocazione, che non potrà tenersi prima di 24 ore di distanza dalla prima (Art. 2369 c.c.), l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

P - Tutte le delibere dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno 15 giorni.

II Consiglio Direttivo

Art. 7

A – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e di gestione della Sezione ed è composto da 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

B - Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente il Tesoriere il Segretario, e cinque Consiglieri.

C- Il Segretario può anche essere scelto fra i soci non facenti parte del consiglio, in questo caso non ha diritto di voto

D - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dichiarare decaduti dalla carica quei Componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive. Il componente deceduto, decaduto o dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti oppure dall'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

E – Qualora il Consiglio direttivo venga a ridursi della metà dei suoi componenti, si determina automaticamente lo scioglimento. Il Collegio dei Revisori dei Conti, convocherà, entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci da tenersi entro trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. I componenti decaduti o dimissionari non possono essere rieletti per le elezioni sostitutive. Il loro mandato sarà triennale.

F -Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno una volta la mese, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione ed inviato ai membri del consiglio almeno 5 giorni prima della riunione, in casi urgenti per data più vicina e tramite telefono e:mail ecc... Le riunioni del Consiglio per essere valide devono avere la presenza di almeno 5 membri, devono essere presiedute dal Presidente o dal vice Presidente e in caso di assenza dal consigliere presente con maggior anzianità C.A.I.

G -Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità la deliberazione non si considera approvata. Il verbale delle riunioni è redatto dal segretario e firmato da questi e dal Presidente o dal vice Presidente e in caso di assenza dal consigliere presente con maggior anzianità C.A.I.. Gli argomenti dell'O.d.G. vengono decisi dal Presidente con il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Devono essere inseriti nell'O.d.G. della prima riunione successiva alla richiesta eventuali argomenti richiesti per iscritto dalle scuole, dai gruppi, dalle commissioni sezionali o da almeno un terzo dei soci.

H- Alle riunioni del Consiglio direttivo il Presidente può invitare i delegati alle Assemblee, i soci che ricoprono incarichi presso gli organi centrali e periferici . Il Presidente, può invitare anche altri soci o persone estranee qualora lo ritenga utile e necessario.

I -Gli ex presidenti dell'associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L -Il Collegio dei Revisori dei Conti se richiesto dal Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni, può far inserire a verbale le proprie osservazioni ma non ha diritto di voto.

M – Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Ordinamento e nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare il **Consiglio Direttivo**:

- * convoca l'Assemblea dei Soci
- * propone il programma annuale delle attività e predispone quanto necessario per attuarlo
- * propone all'Assemblea dei soci le quote associative annuali e determina la quota di ammissione per i nuovi soci
- * propone su diritto di segreteria, modalità ed entità di rimborsi spesa per gli operatori incaricati di funzioni economicamente gravose
- * redige il bilancio consuntivo e preventivo e delibera sulla relazione del presidente per l'Assemblea
- * delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci
- * delibera la costituzione di Sottosezioni Art.VI.III.1 o lo scioglimento Art. VI.III.3 del Regolamento Generale. Delibera la costituzione o lo scioglimento di Scuole,Gruppi o Commissioni fissando per queste ultime le direttive di massima e i poteri e ne coordina l'attività.
- * delibera provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.
- * decide inappellabilmente su ricorsi proposti dai soci.
- * propone nominativi di soci per cariche sociali o per commissioni regionali, interregionali
- * redige e cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.
- * emana eventuali regolamenti particolari
- * proclama i soci venticinquennali e cinquantennali
- * assegna a commissioni,comitati, gruppi, scuole e sottosezioni i fondi per la loro attività e stabilisce i criteri di finanziamento degli stessi. Ne verifica e controlla i bilanci. In caso di particolari ristrettezze economiche tali assegnazioni possono essere sospese. comunica al C.D.R. del Gruppo Regionale Abruzzo e agli organi tecnici competenti, la costituzione di commissioni,comitati, gruppi, scuole e sottosezioni.

IL Presidente

Art. 8

A- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali ,negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi

B- Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente e in mancanza anche di questi dal Consigliere con maggior anzianità C.A.I.

C- Il Presidente, in caso di urgenza può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo. Tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

D- Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo Presidente.

Tesoriere e Segretario

Art. 9

A- Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente o al Vice Presidente o al Segretario.

Art. 10

A- Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 11

A- Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone almeno di tre membri ; esso elegge nel suo seno il Presidente.

B- Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Si riunisce una volta ogni tre mesi. I Revisori dei Conti se invitati partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, possono far inserire a verbale le proprie osservazioni. Hanno il diritto di chiedere al Consiglio notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Analoghi controlli ed ispezioni possono essere effettuati sulla contabilità di Scuole, Gruppi, Commissioni e Sottosezioni.

Collegio dei Proviviri

Art.12

A- Il Collegio dei Proviviri se costituito si compone almeno di tre membri ; esso elegge nel suo seno il Presidente. Questi non è organo giudicante ma svolge funzioni di conciliazione all'interno della sezione e di tutti i suoi organi.

Comitato Elettorale

Art.13

A- L'Assemblea ordinaria dell'anno precedente alla scadenza del Consiglio Direttivo, nominerà un Comitato Elettorale e definirà i termini del loro mandato, che comunque non dovranno essere inferiori a quattro mesi.

B- Il Comitato Elettorale è l'organo di garanzia del corretto svolgimento delle fasi elettorali per la elezione dei componenti degli organi della sezione, e' costituito da tre membri che eleggeranno un Presidente.

C- Il Comitato Elettorale risolve ogni questione relativa alle elezioni, ivi incluse le controversie tra candidati, dal momento della designazione a quello della proclamazione degli eletti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti del comitato. I presenti sottoscrivono le decisioni e il verbale delle sedute; il Presidente del comitato elettorale, dà immediata comunicazione scritta agli interessati delle decisioni prese e rende pubblico il verbale con affissione all'albo sezionale.

D- Il Comitato elettorale, unitamente all'elenco dei candidati proposti, segnalerà i nominativi dei soci resisi disponibili entro i termini che, nella sua discrezionalità, riterrà opportuno.

E- Sia la lista "Elenco dei candidati proposti dal Comitato elettorale" che quella "Altri soci disponibili", saranno esposti in sede.

Elezioni

Art. 14

A – I soci maggiorenni con due anni di anzianità di iscrizione che intendono segnalare la propria disponibilità a ricoprire cariche sociali faranno pervenire il proprio nominativo al Comitato elettorale che può anche interpellare personalmente Soci al fine di giungere ad un esauriente elenco di candidati.

B- La designazione e la elezione dei candidati alle cariche sociali e l'affidamento di incarichi ai soci sono effettuati assumendo come unici criteri di selezione: l' idoneità e la disponibilità a operare con prestazioni personali volontarie e gratuite, svolte a favore del Club alpino italiano, dei suoi soci e di terzi, con professionalità, ad un buon livello di competenza e di efficienza.

C – Le candidature pervenute oltre i termini stabiliti dal Comitato elettorale non saranno considerate valide.

D- Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Regolamento art. VIII.II.1 comma 2 – il voto per la designazione e per l'elezione alla cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

E – Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili, escluso il presidente sezionale che dopo il secondo mandato dovrà osservare almeno un anno di interruzione, per essere rieletto per la stessa carica sociale.

F – L'Assemblea ordinaria dell'anno precedente alla scadenza del Consiglio, nominerà un Comitato Elettorale e definirà i termini del loro mandato, che comunque non dovranno essere inferiori a quattro mesi.

G- Il Comitato Elettorale è l'organo di garanzia del corretto svolgimento delle fasi elettorali per la elezione dei componenti degli organi della sezione, e' costituito da tre componenti che eleggeranno un Presidente. Il Comitato Elettorale risolve ogni questione relativa alle elezioni, ivi incluse le controversie tra candidati, dal momento della designazione a quello della proclamazione degli eletti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti del comitato. I presenti sottoscrivono le decisioni e il verbale delle sedute; il Presidente del comitato elettorale, dà immediata comunicazione scritta agli interessati delle decisioni prese e rende pubblico il verbale con affissione all'albo sezionale.

H – Il Comitato elettorale, unitamente all'elenco dei candidati proposti, segnalerà i nominativi dei soci resisi disponibili entro i termini che, nella sua discrezionalità, riterrà opportuno.

I – Sia la lista "Elenco dei candidati proposti dal Comitato elettorale" che quella "Altri soci disponibili", saranno esposti in sede.

L – La votazione è segreta ed ha luogo presso la sede ove sarà collocata un'urna sigillata.

M – L'Assemblea eleggerà pure tre scrutatori, dei quali almeno uno al di fuori del Comitato elettorale.

N – Il Consiglio Direttivo uscente deve mettere a disposizione del Comitato elettorale i mezzi per l'esercizio del suo mandato.

O – Ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero di eleggibili per ogni organo. Vengono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il socio avente maggior anzianità di iscrizione al C.A.I.

P – Gli scrutini devono essere firmati dagli scrutatori.

Q – L'elezione a membro del Consiglio Direttivo o membro del Collegio dei Revisori dei Conti non preclude la nomina ad altre cariche sociali regionali, interregionali e nazionali né a delegato alle diverse assemblee, fatte salvo le limitazioni dell'Art. VIII.II.3 del Regolamento Generale.

R - Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito. Regolamento art. VIII.II.1 la gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico

Scuole

Art. 15

A- Il Consiglio Direttivo della sezione, con propria deliberazione ed in accordo con l' O.T.P. può istituire Scuole di alpinismo, sci alpinismo, sci di fondo escursionismo, escursionismo . Gli ordinamenti di tali scuole e le loro successive eventuali modifiche, disciplinati dall'O.T.P. e dall' O.T.C. sono redatti e approvati dal Consiglio Direttivo. Le Scuole non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale

B- Il Consiglio Direttivo con delibera motivata o su richiesta motivata del competente O.T.P. o dell'O.T.C può deliberare lo scioglimento di una scuola sezionale dandone alla stessa motivata comunicazione ufficiale.

C -Le scuole dovranno presentare al Consiglio Direttivo i loro programmi e i loro bilanci preventivi, e le iniziative di finanziamento, entro il 30 ottobre di ogni anno ed i bilanci consuntivi entro il 15 gennaio dell'anno successivo alla chiusura dell'attività stagionale. Hanno autonomia tecnico organizzativa oltre che amministrativa e gestionale nei limiti dei fondi a loro disposizione annualmente ed eventualmente assegnati dal Consiglio Direttivo della sezione. I bilanci consuntivi devono essere controllati dai Revisori dei conti in quanto parte integrante del bilancio sezionale. Gli stessi possono anche effettuare verifiche ispettive nel corso dell'anno.

Gruppi

Art. 16

A- Il Consiglio Direttivo con propria delibera,può costituire Gruppi, composti da soli soci, aventi particolari autonomie da punto di vista tecnico organizzativo e ne determina le funzioni ed il Regolamento.

B- I Gruppi devono eleggere un Responsabile e un Segretario sempre approvati dal Consiglio direttivo. Il Responsabile ed il Segretario dei gruppi non possono essere eletti alle cariche sociali della sezione.

C-I Gruppi non hanno distinta soggettività, ma solo autonomia tecnico organizzativa .

D- I programmi dei Gruppi ,devono essere presentati all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 30 ottobre di ogni anno. La relazione dell'attività svolta entro il 15 gennaio dell'anno successivo o alla chiusura dell'attività stagionale.

E- Eventuali contributi di enti,comuni ecc, eventuali somme di danaro derivanti dalle varie attività dei Gruppi dovranno essere consolidati nei bilanci consuntivi e preventivi della sezione. Resta facoltà del Consiglio Direttivo della Sezione integrato dal Collegio dei Revisori dei Conti destinare ai Gruppi tali contributi.

F- I Revisori dei Conti, possono effettuare verifiche ispettive durante il corso dell'anno.

G- I Gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento con motivata delibera dal Consiglio Direttivo, se richiesto integrato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

H- I Gruppi non decadono alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, essi ottengono dal nuovo Consiglio nella sua prima riunione il mandato valido per tutta la durata del nuovo Consiglio,che comunque non potrà essere superiore ai tre anni Art.VIII.II.5 I Gruppi non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale

Commissioni

Art. 17

A- Il Consiglio direttivo può costituire Commissioni formate da Soci aventi competenze in specifici rami di attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri e il Regolamento.

B- Le Commissioni non hanno autonomia tecnica e amministrativa e non hanno bilanci propri.

C-Alla Scadenza del Consiglio Direttivo scade automaticamente il mandato delle Commissioni .

D- Le Commissioni e i Comitati di Gestione ottengono dal nuovo Consiglio Direttivo, il mandato valido per tutta la durata del nuovo Consiglio, che comunque non potrà essere superiore ai tre anni Art.VIII.II.5

E- Le Commissioni possono essere sciolti in qualsiasi momento con motivata delibera dal Consiglio Direttivo. Le Commissioni non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale.

Sottosezioni

Art. 18

A -Il Consiglio Direttivo, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento generale del C.A.I., Art.VI.III.1 può costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo Regionale Abruzzo

B -Le Sottosezioni avranno un proprio regolamento, redatto con l'osservanza delle norme dello Statuto, del Regolamento generale del C.A.I. e del presente Regolamento e dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo della sezione, anche nelle successive modifiche.

C- Le Sottosezioni sono dirette ed amministrare da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea dei soci della Sottosezione. Il Consiglio Direttivo, sarà presieduto da un Reggente eletto dal Consiglio. Parimenti dovranno essere eletti un Segretario e un Tesoriere.

D- Entro venti giorni dall'elezione i nomi del Reggente e dei componenti il Consiglio dovranno essere comunicati per la ratifica al Consiglio Direttivo della sezione.

E- I componenti degli organi della Sottosezione non sono eleggibili alle cariche sociali della Sezione. Art. VIII.II.3 del Regolamento Generale. Il Reggente se invitato partecipa alle riunioni dal Consiglio Direttivo della sezione, senza diritto di voto .

F- I soci della Sottosezione fanno parte integrante della sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi alla **AD** I soci della Sottosezione hanno diritto di partecipare alla Assemblee Ordinarie e Straordinarie della sezione per l'elezione dei delegati alla **AD**.

G- L'Assemblea dei soci della Sottosezione deve essere convocata una volta all'anno, almeno un mese prima dell'assemblea della sezione con preavviso al Consiglio Direttivo della sezione che può delegare ad intervenire un proprio rappresentante.

H- Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'organizzazione centrale. I bilanci d'esercizio della sottosezione devono essere consolidati in quelli della sezione, nel caso di riconosciuta autonomia patrimoniale ,completamente autonomi e separati dai bilanci della sezione. In quest'ultimo caso tutte le responsabilità gestionali incluse quelle civili,e fiscali sono trasferite ai soci componenti degli organi della sottosezione,che rispondono personalmente e solidamente . La sezione risponde in via sussidiaria soltanto delle obbligazione delle Sottosezioni la cui assunzione è stata preventivamente e formalmente autorizzata dagli organi competenti della sezione.

I – La determinazione delle quote sociali della Sottosezione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza . In ogni caso le quote non potranno essere inferiori al minimo fissato dalla sede centrale del C.A.I. Il supero rispetto alla quota da trasmettere alla Sede centrale resta alla sezione. Il Consiglio Direttivo della sezione ha la facoltà di stabilire annualmente l'eventuale contributo da destinare alla Sottosezione.

L - La Sottosezione dovrà avere dei suoi bilanci preventivi e consuntivi approvati dal proprio Consiglio Direttivo e comunicati e approvati anche dal Consiglio Direttivo della sezione; il preventivo entro il 30 ottobre, il consuntivo entro il 30 gennaio. I bilanci dovranno essere approvati e firmati dal Consiglio Direttivo unitamente al Collegio dei Revisori dei Conti della sezione, in quanto parte integrante del bilancio sezionale.Copia dei verbali sarà depositata in sezione. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti potranno anche effettuare visite ispettive sulla contabilità della Sottosezione stessa.

M – La Sottosezione potrà essere sciolta per delibera dell'Assemblea dei propri soci, per delibera del Consiglio Direttivo della sezione, in caso di mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento Generale e del presente Regolamento e del Regolamento della Sottosezione Quando i soci di una Sottosezione, per due anni consecutivi, si riducono al di sotto del numero minimo di cinquanta, la Sottosezione deve intendersi automaticamente sciolta.

in caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione. I soci della Sottosezione manterranno la loro iscrizione alla sezione ,salvo chiedere il trasferimento ad altra sezione a loro libera scelta.

Patrimonio

Art. 19

A- Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili di proprietà della sezione, da attrezzature d'ufficio, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze dei bilanci e da qualsiasi erogazione a favore della sezione per il raggiungimento dei propri scopi statutari.

Entrate

Art. 20

A- Le entrate sociali sono costituite:

- * dalle quote di ammissione dedotte della quota spettante al C.A.I. centrale,
- * dalle quote di rinnovo dedotte della parte spettante al C.A.I. centrale, e al C.D.R.,
- * delle quote di rinnovo o nuove iscrizioni delle Sottosezioni,
- * dall'utile della vendita di pubblicazioni e materiali prodotti dal C.A.I. e riportanti il logo del C.A.I. stesso,
- * dalla attività di Gruppi, Scuole, Commissioni e Comitati di gestione,
- * dai redditi da patrimonio e dai contatti di gestione dei rifugi,
- * da convenzioni con Enti pubblici e privati per l'erogazione di servizi,
- * da ogni altra eventuale erogazione o lascito a favore della sezione.

Esercizi Sociali

Art. 21

A-Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio comprensivo dei bilanci di Scuole ,Gruppi,Comitati, Commissioni e Sottosezioni che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea Ordinaria dei soci per l'approvazione.

Bilancio

Art. 22

A -Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

B -I fondi liquidi dell'Associazione che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o libretto dei risparmi intestato a: Club Alpino Italiano sezione di Avezzano.

C -I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione di attività istituzionali e a quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. In caso di scioglimento dell'Associazione la liquidazione deve farsi sotto il controllo degli organi centrali nel caso di una sezione e sotto il controllo degli organi del gruppo regionale competente nel caso di una sottosezione. Il patrimonio è devoluto ad altre Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o utilità sociale, sentito l'organo di controllo. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

Divieti

Art. 23

A- Non sono ammesse iniziative da parte di chicchessia (Sottosezioni, Scuole, Gruppi, Commissioni, Comitati, singoli soci, etc.) in nome del C.A.I. sotto qualsiasi sigla senza una preventiva autorizzazione degli organi sezionali competenti: In particolare non sono ammesse richieste di finanziamento o contributi ad Enti pubblici o privati senza il preventivo assenso del Presidente o Consiglio Direttivo della sezione. Il mancato rispetto di quanto stabilito può dare origine alle sanzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale, e dal Regolamento Disciplinare.

Controversie

Art.24

A- Le controversie relative alla vita dell'Associazione che dovessero insorgere fra soci, o fra soci e organi della sezione o Gruppi o fra Sottosezioni e la Sezione, non potranno venire deferite all'autorità giudiziari se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione, tra le parti dal Collegio dei Proviviri della sezione, se costituito.

B- Per la procedura si applicano le norme previste dal Regolamento generale del C.A.I.

C- Avverso le deliberazioni degli organi della sezione che si ritengano in violazione del presente Regolamento e dello Statuto e Regolamento generale del C.A.I. è data la possibilità di ricorso a norma del Regolamento generale del C.A.I.

Disposizioni Finali

Art. 25

A- Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto Anno 2003 ed il Regolamento Generale dei C.A.I. Anno 2005 e successive modifiche. L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal consiglio direttivo sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile. Verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e Regolamento generale del C.A.I. con deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne verrà data comunicazione ai soci.

B- Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I.

C- Il Presente Statuto riserva alla sezione la facoltà di costituirsi – come associazione riconosciuta ai sensi: della “Legge Quadro sul volontariato” (L. 266/92), oppure del Decreto Legislativo sul “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (D. Lgs. 460/97) oppure della Legge “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” – APS - (L. 383/00) l'ordinamento sezionale dovrà tenere conto delle normative suddette.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci del 16 dicembre 2006

.....

Avezzano 29 Dicembre 2006

**Il Presidente
Piero Concia**

Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo in data

2 Febbraio 2008 Prot. 000315